



CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ORARIA DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI - ANNO SPORTIVO 2017-2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di in Cesena, nella Residenza Municipale, tra i signori:

- la Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione Dott.ssa Monica Esposito, domiciliata per la carica che ricopre, presso la sede comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, nella sua qualità di funzionario dirigente, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dello Statuto Comunale, nonché all'art. 47 del Regolamento dei contratti, per dare esecuzione ai seguenti atti: Determina Dirigenziale n. e Determina Dirigenziale n. di assegnazione oraria.

- il Sig. nato a il, domiciliato a per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità didell'Ass. con sede inrecapito telefonico e mail, C.F. o p. IVA iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n., del o al registro comunale delle Associazioni con atto n., del o al registro CONI al n.

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune, in conformità ai "Criteri generali per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell'orario scolastico", adottati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e sulla base della delibera di assenso approvata dal competente Consiglio di Circolo e/o di Istituto, assegna al rappresentante dell'Associazione sopra indicata, d'ora in poi chiamato assegnatario, gli orari delle palestre comunali e/o provinciali di cui all'apposito allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con le tariffe indicate.

art. 2

ONERI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario si obbliga al pagamento di tutte le ore che gli sono state assegnate con la succitata determina per il periodo richiesto fino alla scadenza della presente stabilita al 30 settembre 2018.

Le relative fatture, emesse, di norma, con cadenza bimensile e calcolate secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 16 luglio 2013, devono essere pagate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento. In caso di mancato pagamento l'importo viene introitato avvalendosi della fidejussione prevista al successivo art. 13.

Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'automatica decadenza della concessione degli spazi assegnati e l'esclusione dalla concessione di ulteriori spazi nell'anno sportivo successivo.

Rimane salva e impregiudicata ogni azione volta al recupero degli interessi e la possibilità di revocare l'assegnazione degli spazi.

art. 3

OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario, prima di iniziare l'attività, è obbligato a prendere visione del documento della valutazione dei rischi della palestra assegnata presso la Direzione della Scuola.

Inoltre, viene consegnato il Piano di Emergenza, redatto dal competente Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune, per ogni singola palestra utilizzata, al personale competente dell'associazione. In ogni palestra, durante l'attività, è sempre presente:

- almeno un operatore dell'assegnatario munito di idoneità al Corso Antincendio rischio medio (come da allegato elenco) ed eventualmente di Primo Soccorso;
- un operatore che abbia concluso un corso di formazione accreditato per l'abilitazione all'utilizzo del dispositivo salvavita DAE e acquisito il relativo "patentino" BLS.

Prima dell'inizio dell'attività significa l'assegnatario prende visione di tali documenti e ne accetta i contenuti.

Vista la natura della convenzione non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali e di conseguenza i costi della sicurezza risultano nulli. Qualora si verificassero eventi che mutano le condizioni di sicurezza, la presente convenzione potrà essere modificata.

Nel caso di utilizzo della palestra della Scuola Secondaria di I grado "Viale della Resistenza", sede di S. Carlo, in cui l'accesso agli spogliatoi non è diretto ma per accedervi è necessario passare dalla palestra in cui si svolge l'attività, l'assegnatario è obbligato a lasciare libera la medesima e gli spogliatoi, tassativamente entro 15 minuti dopo l'orario assegnato, ciò per rendere possibile il cambio senza commistione alcuna.

L'assegnatario si assume comunque i seguenti obblighi:

- a) depositare, a garanzia degli impegni e degli oneri contenuti nella presente convenzione, una cauzione a favore del Comune di Cesena di € 2.500,00, così come da successivo art.13;
- b) firmare il contratto e consegnare i documenti richiesti prima dell'inizio dell'attività, pena la decadenza della concessione degli spazi assegnati.
- c) responsabilità civile e patrimoniale, anche in ordine alla sicurezza e all'igiene, per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose durante la propria attività. L'assegnatario si obbliga al pagamento di tutti i danni provocati nel corso delle fasce orarie assegnate, da propri iscritti, dagli iscritti di altri gruppi, dal pubblico o accompagnatori, sia nelle palestre comunali che in quelle provinciali e, alla stipula della presente convenzione, presenta un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale nei confronti dei propri soci, di terzi e di cose, con massimale unico di € 1.500.000,00, così come da successivo art. 14;
- d) montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando a fine attività la struttura così come trovata (impianti fissi non possono essere smontati o manomessi per alcuna ragione);
- e) monitoraggio, prima dell'inizio dell'attività, sul corretto funzionamento del defibrillatore assegnato all'impianto, con apposizione della firma sullo specifico registro;
- f) osservanza delle seguenti norme di comportamento nelle strutture utilizzate:
 - 1) presenza continua di un responsabile della società sportiva durante l'orario di utilizzo della struttura. Il responsabile deve inoltre essere dotato di un telefono cellulare per poter effettuare le chiamate necessarie in caso di emergenza;
 - 2) uso obbligatorio di apposite scarpette di gomma, da calzare dopo l'ingresso negli spogliatoi e prima dell'ingresso in palestra, che non lascino macchie sulla pavimentazione ;
 - 3) divieto di fumare;
 - 4) divieto di consumare cibi;
 - 5) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di giocare a calcetto nelle strutture non espressamente autorizzate;
 - 6) divieto di accesso alla palestra a persone estranee alla società o al gruppo;
 - 7) divieto di svolgere attività diversa da quella autorizzata;
 - 8) obbligo di rispettare l'orario assegnato;
 - 9) utilizzo delle palestre nel rispetto del D.M. 10/3/1998. Per la capienza va rispettato il D.M. 18/3/1996 che prevede una capienza massima di 100 unità per tutte le palestre scolastiche comunali e provinciali. Fa eccezione la palestra della Scuola Primaria di Torre del Moro (Minipalazzetto) che ne prevede 400.

art. 4

CESSAZIONE ORDINARIA E/O ANTICIPATA DELL'ATTIVITÀ

L'assegnatario, almeno 5 giorni prima della cessazione ordinaria dell'attività, deve obbligatoriamente comunicare, via fax o e-mail, la data precisa di cessazione. Qualora l'assegnatario avesse la necessità di

cessare l'attività anticipatamente rispetto alla data prevista dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, **almeno 5 giorni prima**.

Nel caso di ritardata comunicazione verranno addebitate, dalla data di ricevimento della stessa, anche le ore non utilizzate per i 7 giorni successivi.

Per motivazioni oggettive, che dovranno essere specificate, la disdetta di partite, già in calendario, può avvenire anche 48 ore prima.

art. 5

PROROGA DELL'ATTIVITÀ

Qualora l'assegnatario avesse la necessità di prorogare l'attività rispetto alla data stabilita dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, **almeno 5 giorni prima**.

Per la proroga dell'attività è necessario che l'assegnatario sia in regola con gli obblighi assicurativi e cauzionali previsti dalla presente convenzione.

art. 6

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

È a carico del Comune di Cesena l'onere dell'apertura, chiusura, pulizia finale e controllo dell'attività svolta nelle palestre. Rimane inoltre a carico del Comune di Cesena la spesa relativa alle utenze.

art. 7

VERIFICHE

Il Comune di Cesena si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l'andamento dell'attività e allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli obblighi imposti dalla presente convenzione. Inoltre, attraverso il competente Ufficio Tecnico Comunale, può sempre e comunque verificare lo stato della palestra, così come quello Provinciale può verificare per le palestre provinciali.

art. 8

PENALI E DANNI

In caso di inadempienza delle norme comportamentali previste dalla presente convenzione, all'Assegnatario verrà applicata la seguente penale: € 100,00 per ogni infrazione. Le inadempienze verranno contestate per iscritto dal Concedente, con fissazione di un termine per il contraddittorio. Al termine del procedimento le eventuali penali verranno aggiunte sull'importo della fattura. Il Comune di Cesena ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione dopo l'applicazione di tre sanzioni.

In caso di danni causati alle strutture per utilizzo scorretto o gesti vandalici, l'assegnatario ha l'obbligo di riparazione o sostituzione, a proprie spese, delle strutture danneggiate. In caso di inadempienza, il Comune di Cesena provvederà in proprio, in danno all'assegnatario, avvalendosi sulla cauzione o addebitando in fattura l'importo del danno.

art. 9

CLAUSOLE RISOLUTORIE

La convenzione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il concessionario si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni di quanto indicato nella presente convenzione.

art. 10

REVOCA O SOSPENSIONE

L'assegnazione oraria della struttura può essere revocata o sospesa prima della scadenza per sopravvenute, eccezionali e inderogabili necessità che esigano la disponibilità della medesima per fini scolastici o interventi di manutenzione.

L'assegnazione può essere revocata anche per mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti.

art. 11

CHIUSURA PALESTRE

Le strutture, di norma, rimarranno chiuse durante il periodo delle vacanze di Natale e Pasqua, così come da calendario scolastico, oltre al 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre. Nei mesi di luglio e agosto l'attività è sospesa e riprenderà il 1° settembre 2017.

art. 12

CHIUSURA PALESTRE PER MANIFESTAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ

Il Comune di Cesena e gli Istituti Scolastici, per manifestazioni o altre attività direttamente promosse o patrocinate, sentito l'assegnatario in merito alle attività già programmate, si riservano il diritto dell'utilizzo della struttura, dandone comunicazione scritta agli interessati almeno 10 giorni prima.

art. 13

FIDEJUSSIONE

L'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature o per mancato pagamento delle fatture, e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, una fidejussione bancaria o assicurativa di almeno €. 2.500,00. La fidejussione, ad escussione immediata, dovrà avere validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo giorno di utilizzo della palestra.

art. 14

ASSICURAZIONE

L'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a garanzia di eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose, durante la propria attività, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale unico di € 1.500.000,00.

art. 15

VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E SUE SPESE

La presente convenzione scade comunque il 30 settembre 2018, senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Le spese della presente convenzione sono a carico dell'assegnatario.

art. 16

NORME FINALI

In caso di controversia fra le parti nell'applicazione della presente convenzione, l'accordo dovrà essere definito innanzitutto in via amichevole. In caso contrario le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui giurisdizione è posto l'immobile utilizzato.

Letto, firmato e sottoscritto

p. la Società assegnataria
Il legale rappresentante

p. il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Scuola,
Partecipazione e Sport
